

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE IN MATERIA DI

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

e INFORMATIVA AL PUBBLICO

**PER LE BANCHE, LE SIM E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI
NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 TUB**

**RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE E
2006/49/CE**

Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica lo schema della nuova disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, come modificata al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2009/111/CE.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a:

Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa Prudenziale, via Milano 53, 00184 ROMA.

Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail:

NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6 del regolamento della Banca d'Italia 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza).

Documento per la consultazione

Agosto 2010

1. Premessa

La revisione della disciplina delle *large exposures* operata dalla direttiva 2009/111/CE (CRD II), che modifica le direttive 2006/48 e 2006/49 (CRD), rappresenta la più significativa rivisitazione di tale disciplina fin dalla sua introduzione.

La precedente disciplina comunitaria si caratterizzava per un approccio di “armonizzazione minima” che lasciava agli Stati membri e alle Autorità nazionali di vigilanza ampi margini di scelta sia nel recepimento sia nella concreta applicazione delle regole armonizzate.

La revisione ora operata si propone di realizzare un avanzato livello di convergenza della regolamentazione e delle prassi di vigilanza in ambito comunitario. L’obiettivo è perseguito mediante una significativa riduzione delle discrezionalità rimesse agli Stati membri e attraverso linee-guida del CEBS relative all’implementazione del nuovo regime¹.

Anche nel nuovo quadro normativo restano comunque rimessi alla discrezionalità nazionale alcuni aspetti rilevanti per il funzionamento dei mercati interbancari e per il trasferimento fondi e la gestione della liquidità all’interno dei gruppi, anche *cross-border*.

Si fa presente che le novità relative al regime di *reporting* dei “grandi fidi” – che rispondono all’esigenza di standardizzare i formati, la tempistica e la frequenza delle informazioni – formeranno oggetto di separata consultazione in sede di revisione della Circolare n. 155 del 18.12.1991 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali), della Circolare n. 217 del 5.8.1996 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale») e della Circolare n. 148 del 2.7.1991 (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare).

2. Finalità e strumenti della disciplina

La disciplina delle “*large exposures*” ha la finalità di limitare i rischi di instabilità derivanti dall’inadempimento di una singola controparte verso cui un intermediario sia esposto in misura rilevante. Essa, pertanto, intende porre un limite all’esposizione al medesimo rischio idiosincratico, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l’appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo.

A tal fine, la disciplina istituisce due tipi di presidi:

- limiti prudenziali all’assunzione di rischi nei confronti di singoli clienti o di gruppi di clienti connessi, che impongono di contenere le esposizioni creditizie entro un determinato ammontare del patrimonio di vigilanza;
- presidi organizzativi riferiti, tra l’altro, alla valutazione del merito creditizio dei clienti verso cui la banca è esposta in misura rilevante (“grandi fidi”), al monitoraggio delle relative esposizioni, alla rilevazione dei rapporti di connessione tra clienti.

¹ Si fa riferimento ai documenti CEBS *Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime*, 11 dicembre 2009 e *Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (CP38)* del 28 luglio 2010 (<http://www.c-ebs.org>).

Il vigente quadro normativo nazionale

La vigente disciplina nazionale impone agli intermediari il rispetto di:

- un limite individuale per le singole esposizioni (25% del Patrimonio di Vigilanza; in via transitoria, il limite è pari al 40% per gli intermediari di cui all'art. 107 TUB); per gli intermediari appartenenti a gruppi è previsto un limite specifico a livello individuale (40%) sempre che siano rispettati i limiti a livello consolidato;
- un limite specifico per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati (20%);
- un limite globale (8 volte il Patrimonio di Vigilanza)¹ riferito al complesso dei “grandi fidi” (singole esposizioni pari ad almeno il 10% del Patrimonio di Vigilanza).

Le esposizioni sono di norma considerate al valore di bilancio. Ponderazioni più favorevoli sono previste per alcune tipologie di esposizioni in considerazione della natura della controparte debitrice, della durata dell'operazione, delle eventuali garanzie acquisite. In particolare, le esposizioni assunte nell'ambito del mercato interbancario ricevono fattori di ponderazione diversi in base alla durata: sono ponderate a 0% quelle non superiori ad un anno; al 20% quelle di durata superiore ad un anno ma inferiore a tre. Sono invece escluse dall'ambito della disciplina le esposizioni intra-gruppo.

Il superamento dei limiti prudenziali è ammesso per le posizioni del trading book, purché la relativa eccedenza sia coperta con uno specifico requisito patrimoniale.

In alternativa all'applicazione di criteri analoghi a quelli illustrati, gli intermediari di cui all'art. 107 TUB possono applicare il sistema di ponderazioni previsto per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, che rappresenta l'unica metodologia applicabile, invece, da parte delle SIM.

(1) Per gli intermediari di cui all'articolo 107 TUB il regime transitorio – in vigore fino al 31.12.2011 – prevede inoltre la mancata applicazione del limite globale (Cfr comunicazione del 12.12.2007 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2007).

3. Le principali novità della nuova disciplina comunitaria

- Viene notevolmente semplificato il sistema dei **limiti prudenziali**, mediante l'eliminazione del limite globale e del più restrittivo limite per le posizioni verso i soggetti collegati²; viene mantenuto, invece, il limite individuale del 25%, con una particolare possibilità di deroga per le esposizioni verso banche e imprese di investimento (cfr. *infra*).
- Per quanto riguarda le **esposizioni interbancarie**:
 - viene superato il criterio che consentiva di applicare ponderazioni di favore (da 0 a 20 per cento) graduate in base alla durata della posizione, nel presupposto che anche dette esposizioni devono essere contenute entro importi tali da non compromettere la stabilità degli intermediari in caso di *default* della controparte; il legislatore comunitario ha peraltro

² Il limite del 20% sarà sostituito da quelli previsti nell'ambito della disciplina di vigilanza in materia di “attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” da emanare in attuazione dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB e della relativa delibera CICR di luglio 2008.

mantenuto una ponderazione nulla per le esposizioni con durata non superiore al giorno lavorativo successivo;

- tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, si prevede che il previgente sistema di ponderazioni continui ad applicarsi fino alla fine del 2012;
- per tener conto delle modalità operative degli intermediari di minori dimensioni, sono state introdotte specifiche possibilità di deroga al limite individuale (cfr. *infra* par. 4).

- L'esenzione delle **esposizioni intra-gruppo** – che rimane in parte oggetto di discrezionalità nazionale – può essere estesa oltre l'ambito del gruppo comunitario per ricomprendere anche le esposizioni nei confronti di soggetti extra-UE (cfr. *infra* par. 4). Viene anche introdotta una nuova ipotesi di esenzione riferita alle esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale.
- Uno specifico regime riguarda le **esposizioni connesse a servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di titoli**, che beneficiano di temporanee esenzioni dal limite di concentrazione al ricorrere di condizioni relative, tra l'altro, alla tipologia e alla durata (*intra-day* o giorno successivo) delle transazioni e alla circostanza che le stesse siano assunte nell'ambito di attività e servizi prestati con o per i clienti.
- I **criteri di calcolo e ponderazione** delle posizioni di rischio risultano: maggiormente semplificati, per effetto dell'eliminazione di numerose discrezionalità nazionali preesistenti; allineati alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, i cui effetti sono riconosciuti in via pressoché generale. Criteri di calcolo specifici sono previsti per le esposizioni garantite da immobili ⁽³⁾.
- Sono stati precisati e resi il più possibile oggettivi i **criteri di connessione giuridica ed economica** da applicare per l'individuazione di un "gruppo di clienti connessi". In tale ambito, tenendo conto anche dell'esperienza della crisi finanziaria:
 - sono stati presi in considerazione anche i rapporti di connessione derivanti dalla dipendenza di più soggetti da un'unica fonte di *funding*;
 - sono indicate le metodologie da seguire per la corretta individuazione delle controparti e per il calcolo delle esposizioni in presenza di "schemi" (OICR, SPV, etc) che si interpongono rispetto all'oggetto dell'investimento finale; i criteri introdotti, basati sul *look-through* totale o parziale delle esposizioni di cui sia noto il sottostante, mirano a disincentivare investimenti di cui gli intermediari non abbiano piena ed effettiva consapevolezza.
- Con specifico riferimento alle **imprese di investimento**, l'ambito di applicazione della disciplina è stato ridefinito per esentare gli intermediari la cui autorizzazione sia limitata alla prestazione soltanto di alcuni servizi di investimento, in considerazione della circoscritta operatività e delle caratteristiche dimensionali di tali soggetti.

³ Le esposizioni garantite da immobili sono ridotte di un ammontare non superiore al 50% del valore dell'immobile posto a garanzia.

4. Il recepimento nella normativa nazionale e le principali discrezionalità

L'adeguamento della normativa nazionale al nuovo regime delle *large exposures* interessa le banche (Circolare n. 263 del 2006), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (Circolare n. 216 del 1996) e le SIM (Regolamento del Governatore del 24 ottobre 2007). L'emanazione degli atti normativi di recepimento deve essere completata entro il 31 ottobre 2010 in modo che il nuovo regime entri in vigore entro il previsto termine del 31 dicembre 2010.

Si segnalano di seguito le principali discrezionalità nazionali esercitate nello schema di disposizioni, sulle quali si sollecitano commenti da parte dei destinatari della presente consultazione.

- Nel corso dei lavori preparatori della direttiva 2009/111/CE ha formato oggetto di dibattito il trattamento delle **esposizioni nei confronti delle banche e delle imprese di investimento** (diverse da quelle intra-gruppo). Tenuto conto delle caratteristiche operative di quegli intermediari di minori dimensioni, quali le banche cooperative, che hanno di regola rapporti interbancari con una sola o con un numero limitato di controparti (es. istituti centrali di categoria), la CRD II introduce per tali ipotesi una specifica regola di concentrazione.

Nello schema normativo che si sottopone a consultazione, tale regola viene recepita prevedendo che il limite di concentrazione del 25% possa essere superato nel caso di esposizioni verso una banca o impresa di investimento, purché:

- 1) l'ammontare dell'esposizione non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi diversi da banche o da imprese di investimento non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) l'esposizione, in base a una prudente valutazione condotta dall'intermediario, sia coerente con la dotazione patrimoniale dello stesso e comunque non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

La direttiva dà facoltà agli Stati membri di prevedere una soglia in valore assoluto inferiore a € 150 milioni. Sulla base anche dei risultati dell'analisi d'impatto (cf. par. 4.1. della Relazione sull'AIR preliminare), lo schema di disposizioni prevede una soglia allineata al valore massimo consentito dalla direttiva, fermo restando ovviamente il limite rapportato alla dotazione patrimoniale dell'intermediario e comunque non superiore al 100% del Patrimonio di vigilanza.

- Per quanto riguarda i **rapporti intra-gruppo** – non rientranti tra le attività soggette ai limiti di concentrazione secondo la normativa vigente – si applicherebbe una ponderazione dello 0% alle esposizioni interne al gruppo bancario e a quelle verso l'impresa madre comunitaria e le società da questa controllate, purché soggette a vigilanza consolidata dell'autorità *home*. Non ci si avvarrebbe della facoltà, prevista dalla direttiva, di estendere l'esonero anche ai rapporti con l'impresa madre extra-comunitaria.

Si sollecitano commenti sulla scelta relativa alle esposizioni verso imprese extra-UE, motivata sia dall'insufficiente livello di armonizzazione del regime dei grandi rischi al di fuori dell'Unione europea sia dalla limitata rilevanza nel sistema bancario italiano delle esposizioni oggetto della facoltà di esenzione.

- Sebbene non connesso al recepimento della CRD II, verrebbe previsto un fattore di ponderazione preferenziale (0 per cento) per i margini giornalieri, infra-giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla **Cassa di Compensazione e Garanzia** dai partecipanti diretti al sistema di compensazione e garanzia; siffatto trattamento prudenziale terrebbe conto del regime giuridico di “segregazione patrimoniale” previsto dall’art. 70 TUF. Lo stesso trattamento verrebbe esteso alle esposizioni dello stesso tipo nei confronti di controparti centrali stabilite in un Paese dell’UE, in presenza di condizioni equivalenti.

Si sollecitano commenti sulla possibilità di estendere il medesimo trattamento anche a controparti centrali diverse dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, in attesa dell’armonizzazione della relativa disciplina a livello internazionale.

- Il CEBS ha pubblicato linee-guida relative all’attuazione dell’**articolo 106(2)(c) e (d) della CRDII**⁴, concernente l’esenzione di esposizioni di breve durata (*intraday* o giorno successivo) connesse con la prestazione di servizi di trasferimento di fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, ovvero nei confronti di controparti che prestano tali servizi.

Si sollecitano i destinatari della consultazione a fornire informazioni sulla rilevanza e sulle caratteristiche della propria operatività nello specifico settore, in modo da favorire il corretto recepimento nella normativa nazionale delle linee-guida del Comitato.

5. Trattamento delle esposizioni verso prodotti *tranchés*.

Le linee-guida CEBS sull’implementazione del nuovo regime delle *large exposures* recano, nell’ambito del trattamento delle esposizioni verso “schemi di investimento”, specifiche previsioni per i prodotti *tranchés* quali le cartolarizzazioni.

Il trattamento proposto riconosce gli effetti di attenuazione del rischio connessi al diverso grado di subordinazione delle tranches. Ai fini della concentrazione dei rischi, il riconoscimento degli effetti di CRM si manifesterebbe nell’abbattimento del valore di tutte le esposizioni sottostanti per un ammontare uguale all’intera tranche che assorbe le prime perdite. Per l’investitore nella tranche *senior* ciò produrrebbe l’effetto di non considerare tra i grandi rischi le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione che abbiano valore inferiore all’ammontare delle tranches subordinate.

In proposito si ha presente, in primo luogo, che non è sempre agevole ripetere nel continuo la valutazione del portafoglio di investimenti; può accadere pertanto che la tranche *junior* venga abbattuta da perdite senza che l’investitore *senior* ne venga a conoscenza tempestivamente e possa di conseguenza correggere il trattamento delle esposizioni ai fini della concentrazione dei rischi.

⁴ Si tratta del documento *CEBS Implementation guidelines on Article 106(2) (c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast* del 28 luglio 2010 (<http://www.c-eps.org>).

Inoltre, sussiste il rischio che, per effetto di successive valutazioni del portafoglio dopo l'abbattimento della tranche *junior*, emergano concentrazioni verso determinate controparti, prima non evidenti, che possono determinare inaspettate violazioni del limite di concentrazione (c.d. "cliff effect"); in caso di strumenti poco liquidi, la dismissione delle posizioni eccedenti rispetto al limite potrebbe risultare difficile ovvero comportare perdite. Il CEBS reputa pertanto necessario mitigare tali rischi attraverso l'applicazione di specifici *haircuts*, analogamente a quanto previsto dalla disciplina delle tecniche di CRM per le esposizioni dirette; il Comitato ha incluso tali approfondimenti nei propri programmi di lavoro.

Alla luce dei lavori ancora in corso presso il CEBS per la completa definizione del trattamento delle esposizioni verso prodotti tranced, si è dell'avviso di non riconoscere, al momento, l'effetto di attenuazione del rischio connesso al diverso grado di subordinazione delle tranche. Alle esposizioni della specie si applicherebbe, pertanto, lo stesso trattamento previsto per il caso di investimenti in schemi di investimento non tranced.

6. Regime transitorio

Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi prevederebbero, in conformità con la disciplina comunitaria, regimi transitori riferiti a:

- a. la **ponderazione delle esposizioni interbancarie**: tenuto conto del presumibile impatto delle nuove regole di calcolo, alle esposizioni della specie, assunte prima del 31.12.2009, continuerebbe ad applicarsi il previgente sistema di ponderazioni fino al 31.12.2012;
- b. il limite di concentrazione per gli **intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale**: fino al 31.12.2011 tale limite continuerebbe a essere fissato al 40% del Patrimonio di vigilanza, anziché al 25%;
- c. per l'applicazione dei **criteri di connessione giuridica ed economica** in presenza di investimenti mediante "schemi" si prevederebbe, secondo le indicazioni fornite dal CEBS, che fino al 31 dicembre 2015 le banche continuino a trattare gli investimenti effettuati prima del 31 gennaio 2010 secondo il regime attualmente in vigore.

Si sollecitano commenti sui regimi transitori di cui alle lettere b. e c.

7. Informativa al pubblico

In attuazione di quanto previsto dalle nuove disposizioni comunitarie, è stata estesa l'informativa sull'esposizione ai rischi di mercato, limitatamente agli intermediari autorizzati ad utilizzare un modello interno: in una nuova sezione relativa alle informazioni quantitative viene richiesta la pubblicazione dei VaR giornalieri e di fine periodo nonché – per attestare la qualità predittiva del modello – del raffronto fra i VaR di fine giornata e le variazioni di valore del portafoglio del giorno successivo, analizzando gli scostamenti rilevanti.

Sono state inoltre modificate le disposizioni in materia di obblighi informativi circa la composizione del patrimonio di vigilanza, per allineare questi ultimi agli interventi effettuati sulla disciplina del patrimonio.



Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

TITOLO IV

Capitolo 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Tavola 3
Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i>).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i>).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio – per le banche che adottano uno dei sistemi IRB – delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 11

Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iii) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
Informativa quantitativa	(d)	I VaR giornalieri massimi, medi e minimi nel periodo di riferimento e il VaR di fine periodo.
	(e)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore del portafoglio del giorno lavorativo successivo (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte terza, Sezione IV, par. 4); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

Tavola 12
Rischio operativo

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dalle banche, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato. In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative e di altri strumenti per il trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

(*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.*

TITOLO V

Capitolo 1

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

TITOLO V - Capitolo 1

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità derivanti dall'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una banca è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa infatti – accogliendo i principi e le disposizioni della direttiva 2006/48/CE e successive modifiche nonché le linee guida emanate dal CEBS (1) – pone un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratico, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo (2).

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca fornisce al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la banca sia ai rischi propri dello "schema" sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non fa venir meno l'esigenza che le banche procedano con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti. L'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, considerati i rischi per l'oggettività delle decisioni della banca, è soggetta a una più stringente disciplina emanata ai sensi dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB, comportante l'applicazione di specifici limiti quantitativi e condizioni procedurali.

(1) Le linee guida sono pubblicate sul sito del CEBS (www.c-eps.org/).

(2) Il rischio idiosincratico si distingue dal rischio "settoriale e geografico". Quest'ultimo rappresenta il rischio derivante dall'esposizione nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso settore economico ovvero localizzati nella medesima area geografica. Tale tipologia di rischio fa parte di quelle da prendere in considerazione nell'ambito del processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, commi 1, lett. b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- [dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993];
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;

Vengono in rilievo, inoltre, le linee guida dal CEBS in materia di recepimento della nuova disciplina della concentrazione dei rischi.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

— "*gruppo di clienti connessi*", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1);

ovvero:

b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Titolo II, Parte I, Capitolo 1, Sezione III (2).

— "*esposizione*", la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (3), senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza. Le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I par. 3.1) sono assoggettate alla disciplina di cui al paragrafo 3 della Sezione II;

— "*grandi rischi*", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;

— "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III calcolato:

1) al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 8);

2) al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par.8);

(1) Per il concetto di controllo cfr. Sezione II, par. 2.1.

(2) L'esenzione vale anche nel caso di società controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai rapporti tra una società controllata dall'amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la società controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione.

(3) Cfr. Titolo II, Capitoli 1, 2 e 3.

- 3) al lordo dei proventi derivanti dalla cessione di attività cartolarizzate (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 6);
- 4) al netto dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 1.2).
- "*posizione di rischio*", l'esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice, delle eventuali garanzie acquisite.
- La posizione di rischio è determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. Sezione III);
- "*schema di investimento*": gli OICR, le società per la cartolarizzazione (1), gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la banca e gli investimenti sottostanti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
- ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, par. 3.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *fissazione di limiti più restrittivi di quelli generali (Sezione II, par. 6):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati nei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*SEZIONE II***LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI****1. Limiti prudenziali**

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca o di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'ammontare non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi diversi da banche o da imprese di investimento non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) che la banca valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione dell'esposizione sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del Patrimonio di Vigilanza.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza (4) purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento**2.1 Gruppi di clienti connessi**

Ai fini del rispetto dei limiti di cui al paragrafo precedente, le esposizioni nei confronti di singoli clienti sono considerate unitariamente quando essi siano legati da rapporti di connessione giuridica o economica.

Si ha connessione giuridica in caso di controllo, il quale sussiste – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;
- 2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti;
- 3) in ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) di indirizzare

l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) di decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) di disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) di coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

- 1) tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
- 2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
- 3) tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori (di nicchia) in cui sia difficile trovare nuova clientela;
- 4) altre banche o intermediari abbiano già rilevato la sussistenza di una connessione economica;
- 5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (1), si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

Una connessione economica può sussistere anche quando due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile, se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

2.2 Schemi di investimento

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione III, par. 8.

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento, la banca considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli asset sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, la banca deve considerare, in aggiunta all'esposizione verso le attività sottostanti lo schema, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere entro il 25% del patrimonio di vigilanza.

A tali fini le banche devono, in linea generale, essere in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema; in caso contrario, applicano nei confronti delle esposizioni non note un trattamento maggiormente prudenziale. Pertanto, le banche adottano uno dei seguenti metodi:

- a) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (1) tutte le attività sottostanti lo schema, le assegna al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti (*full look-through*);
- b) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (cfr nota 1) solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lettera c) (*partial look-through*);
- c) se la banca non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari, le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; in caso di schema granulare, l'esposizione va considerata solo verso lo schema medesimo. A tali fini, uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema (2) (*unknown exposure*);
- d) se la banca è in grado di assicurare e dimostrare che le attività sottostanti lo schema non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni verso altri schemi) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza, essa può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti della banca (*structured-based approach*).

Nei casi a) e b) (*full o partial look-through*), l'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione della banca nello schema di investimento (3).

(1) In presenza di portafogli "dinamici" le banche devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'appropriata conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(2) Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

(3) Ad esempio, se la banca assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a $20\% \times 20\% = 4\%$, verso B $20\% \times 30\% = 6\%$, verso C $20\% \times 50\% = 10\%$.

In ogni caso, qualora la banca non adotti i metodi di cui alle lettere a) e b) deve essere in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

3. Attività di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1) delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che eccede i suddetti limiti (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV).

4. Attività non soggette ai limiti

I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano a:

- finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati oppure i cui contratti non siano comunque ancora efficaci;
- esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento di operazioni in valuta estera, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data più prossima tra quella di effettuazione del pagamento e di consegna dei valori mobiliari.

5. Succursali italiane di banche extracomunitarie

Alle succursali italiane di banche extracomunitarie (diverse da quelle escluse dalle presenti disposizioni come stabilito nella Sezione I, par. 4, primo alinea) si applica unicamente un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (1).

(1) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

6. Provvedimenti della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La Banca d'Italia può, inoltre, fissare limiti individuali più restrittivi nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

SEZIONE III

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

1. Sistema delle ponderazioni

Le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) (1) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito (2).

Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A.

In presenza di forme di protezione del credito di tipo personale o di garanzie finanziarie, le banche e i gruppi bancari - indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte - hanno la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante, per la parte garantita, a condizione che:

- a) tali forme rientrino fra quelle di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III;
- b) siano rispettati i requisiti generali e specifici previsti dalla richiamata normativa;
- c) alle esposizioni non garantite nei confronti del fornitore di protezione, ovvero all'esposizione assistita da garanzia reale finanziaria, si applichi un fattore di ponderazione uguale o inferiore a quello delle esposizioni non garantite verso il cliente, secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1, Parte prima.

Nei casi in cui tale facoltà viene esercitata e il credito è assistito da protezione di tipo personale:

- a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'attività di rischio, l'importo di quest'ultima è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per le garanzie personali (3);
- b) il disallineamento tra la durata dell'attività di rischio e quella della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di

(1) In particolare, il fattore di ponderazione pari al 100 per cento si applica ai certificati di partecipazione a organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) con la sola eccezione delle quote di OICR rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate al "metodo della scomposizione integrale", per le quali agli investimenti sottostanti agli OICR si applicano le regole generali previste per gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(2) Le tecniche di CRM devono essere conformi ai requisiti generali e specifici previsti dal Titolo II, Capitolo 2, Parte prima; indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, non si tiene conto delle tecniche di protezione del credito di tipo reale diverse da quelle previste dalla Sezione III del medesimo capitolo. Delle garanzie immobiliari si tiene conto, peraltro, quando ricorrono le condizioni di cui all'Allegato A, lett. F, del presente Capitolo.

(3) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato D.

scadenza (1).

Nel caso di garanzie finanziarie, la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 2, paragrafo 8.

SEZIONE IV

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle società facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (1).

Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle società controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Ai fini del consolidamento, si applicano in ogni caso le regole previste dalla normativa italiana.

(1) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle società partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI

1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione dei grandi rischi si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve comunque avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni

necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, acquisiscono gli opportuni documenti e informazioni e predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del proprio patrimonio di vigilanza.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i grandi rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Le segnalazioni individuali vengono effettuate dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, con esclusivo riferimento ai propri rischi le segnalazioni consolidate sono effettuate dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso.

Le segnalazioni sono inviate su supporto magnetico.

Le segnalazioni su base individuale relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con apposita rilevazione. Quelle relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 maggio e 25 novembre).

Per l'individuazione dei grandi rischi su base consolidata è utilizzato il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno, per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di dicembre e del marzo successivo.

Ai fini della sorveglianza dei profili di concentrazione dei rischi, la Banca d'Italia può richiedere alle banche e ai gruppi bancari informazioni riguardanti anche esposizioni rilevanti di importo inferiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza.

Per quanto non specificamente previsto nelle presenti Istruzioni con riferimento alle modalità di redazione dello schema di segnalazione, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Allegato A

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIOA) *Esposizioni a ponderazione 0:*

- A.1) le esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali (1), organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali ponderate allo zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo personale degli stessi soggetti;
- A.2) le esposizioni assistite da protezione del credito di tipo reale (2) da parte di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali quando tale protezione comporta l'applicazione di un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6;
- A.3) le esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o al medesimo sistema di tutela istituzionale, qualora si applichi a esse un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.1, nonché le esposizioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in un paese dell'UE;
- A.4) i margini iniziali, di variazione giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ovvero a una controparte centrale avente sede in un Paese dell'UE che assicuri condizioni equivalenti (4);
- A.5) le esposizioni fuori bilancio derivanti da aperture di credito non utilizzate classificate, nelle disposizioni sul rischio di credito (6), come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti Istruzioni. Ciò può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto.
- A.6) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche, imprese d'investimento, IMEL e istituti di pagamento;
- A.7) le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi ed i prestiti subordinati nei confronti di banche, imprese d'investimento, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e società di assicurazione, ove dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario.

(1) Sono comprese le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali.

(2) Ad eccezione delle forme di protezione di cui alla nota 2 della sezione III.

(4) In particolare, le controparti centrali dovranno assicurare un regime di "separatezza patrimoniale" analogo a quello previsto dal TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(6) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

- A.8) le esposizioni nei confronti di banche, diverse dagli elementi computabili nel patrimonio di vigilanza, con durata non superiore al giorno lavorativo successivo.
- B) *Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:*
- B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) ponderate al 10 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- C) *Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:*
- C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 4, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;
- C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- D) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:*
- D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate nelle disposizioni sul rischio di credito (1) come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso";
- D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- E) *Esposizioni da considerare all' 80% del loro valore nominale:*
- E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi o confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB.
- F) *Esposizioni garantite da immobili:*
- Sono ridotte di un ammontare non superiore al 50% del valore dell'immobile posto a garanzia:
- F.1) le esposizioni per cassa rappresentate da crediti ipotecari su immobili residenziali e non residenziali (2) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;
- F.2) le esposizioni fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, garantite da immobili residenziali e non residenziali (1) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;
- F.3) le esposizioni relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili residenziali e non residenziali (1) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

(2) L'immobile non residenziale deve essere completamente costruito, dato in locazione e produrre un reddito adeguato.

Le disposizioni di cui alla lettera F) si applicano: limitatamente alle esposizioni che rispettano le condizioni e i requisiti per la classificazione nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili”; e purché il valore dell’immobile sia determinato secondo le procedure e le modalità previste nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

* * *

Per l'individuazione delle voci contenute nella matrice dei conti corrispondenti alle attività di rischio sopra elencate, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".



Disposizioni prudenziali per le SIM

Regolamento del 24 ottobre 2007

TITOLO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

Il presente Titolo contiene le norme in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio per le SIM, riviste a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale.

In attuazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, sollecitando un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario.

In alternativa all'applicazione delle regole standardizzate, la normativa consente l'adozione dei metodi più avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di alcune tipologie di rischio, che potranno essere utilizzati – previa autorizzazione della Banca d'Italia – dagli operatori di maggiori dimensioni o nell'ambito dei gruppi i cui sistemi interni siano stati riconosciuti a livello consolidato. Anche in relazione a quest'ultimo profilo, al fine di assicurare una stretta complementarità e coerenza con il quadro normativo complessivo, le disposizioni prudenziali per le SIM sono così strutturate:

- l'illustrazione dell'impianto e le regole minime da osservare sono interamente contenute nel presente Titolo;
- relativamente ai metodi avanzati per il rischio di credito, di mercato, di controparte e operativo nonché per taluni aspetti specifici, come le tecniche di attenuazione del rischio di credito, viene fatto rinvio a quanto previsto dalla “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27.12.2006).

Nel presente capitolo è definito l'ambito di applicazione della disciplina prudenziale e sono illustrate in dettaglio le regole per il calcolo dei coefficienti prudenziali, differenziate a seconda dell'operatività delle SIM.

Nei capitoli da 2 a 6 sono dettate le regole per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi che le SIM devono detenere a fronte dei rischi di mercato e di cambio.

I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione, regolamento) e all'intero bilancio della SIM (rischio di cambio).

Nel capitolo 7 sono definite le regole di calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, che è il rischio di perdite derivanti dall'inadempimento della controparte. Nell'ambito di tale capitolo è previsto anche il metodo standardizzato semplificato, che raggruppa tutte le opzioni più semplici per la misurazione del rischio di credito e non prevede il ricorso ai giudizi delle agenzie esterne di rating.

Il rischio di controparte (cfr. capitolo 8) attiene al rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (immobilizzato o di negoziazione di vigilanza).

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. capitolo 9) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi ad esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Le innovazioni – in tale capitolo – attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di

rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

La regolamentazione prevede diversi metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (cfr. capitolo 10) . E' inoltre stabilita per alcune tipologie di SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina), in alternativa al requisito a fronte dei rischi operativi, una dotazione patrimoniale minima, a fronte degli "altri rischi" (cfr. capitolo 11).

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (cd. building block) applicabili a seconda dell'operatività e dei rischi assunti dalle SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina). Le SIM appartenenti a gruppi bancari e di SIM possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale, a condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato.

Il patrimonio di vigilanza (cfr. capitolo 12) rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività delle SIM sopra illustrati. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità connessa all'adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS.

Nel capitolo 13, sono infine dettate disposizioni per le SIM che intendano adottare modelli interni o approcci avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, credito, controparte ed operativi.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- articolo 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articolo 6, comma 1-bis del Testo Unico, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
- articolo 8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

3. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, si intende per:

- "*capitale nozionale*" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "*Circolare n. 263*", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche e ai gruppi bancari;

- “*Clients professionali*”: i soggetti individuati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dalla Consob ai sensi del Testo Unico;
- “*CRM*”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito previste nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, Parte Prima;
- “*insieme di attività soggette a compensazione*” (*netting set*), insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza. Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attività soggette a compensazione;
- “*intermediari vigilati*”, le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del T.U. bancario, le società di gestione del risparmio;
- “*mercato regolamentato*”, sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;
- “*operazioni fuori bilancio*”, i contratti derivati e:
 - a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
 - b) gli impegni irrevocabili all’acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- “*portafoglio di negoziazione di vigilanza*”, gli strumenti finanziari detenuti a fine di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle, intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine, assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita e/o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse.

La SIM è tenuta ad effettuare la valutazione al *fair value* delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. allegato A).

Nel portafoglio di negoziazione di vigilanza rientrano in particolare:

- l’intero portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
 - i titoli assunti nell’ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- “*portafoglio immobilizzato*”, il complesso delle posizioni non contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
 - “*posizioni compensate*”, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
 - “*posizioni creditorie o debitorie nette*”, le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde;
 - “*posizioni creditorie lorde*”, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici;

- “*posizioni debitorie lorde*”, i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
- “*società finanziaria*”: le società che svolgono le attività di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario ⁽¹⁾;
- “*Testo Unico*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- “*T.U. bancario*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati di seguito, ad eccezione di quelle che prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:

- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti;
- il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario ⁽²⁾. Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2014 solo con riferimento alle SIM che operano con clienti professionali.

Nello svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i requisiti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dai capitoli da 2 a 11 del presente Titolo.

I requisiti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione su titoli di debito, di capitale e su parti di O.I.C.R. come definito al capitolo 2;
- rischio di regolamento come definito al capitolo 3;

¹ Si rammenta che tra le società finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione.

² Si tratta dei:

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione);
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati nel precedente alinea e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
- i contratti finanziari differenziali;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non ricompresi nella definizione di contratti derivati, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

- rischio sulle posizioni in merci come definito al capitolo 4;
- rischio relativo alle posizioni su opzioni come definito al capitolo 5;
- rischio di cambio come definito al capitolo 6;
- rischio di credito come definito al capitolo 7;
- rischio di controparte come definito al capitolo 8;
- rischio di concentrazione come definito al capitolo 9
- rischi operativi come definiti al capitolo 10;
- altri rischi come definiti al capitolo 11.

Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi o delle attività di negoziazione per conto proprio, di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 10.

Le SIM che rientrano nelle categorie che seguono, devono detenere un patrimonio di vigilanza che sia costantemente superiore o pari alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 8 e 11:

- SIM che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o a un mercato regolamentato quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
- SIM:
 - i) che non detengono denaro o titoli della clientela;
 - ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
 - iii) che non hanno clienti esterni;
 - iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

- a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 6 a 8;
- b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" di cui al capitolo 11.

Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12) uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito (cfr. capitolo 7) e del rischio operativo (cfr. capitolo 10).

Le SIM verificano costantemente il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al capitolo 9, ad eccezione di quelle di cui al quinto e sesto capoverso del presente paragrafo.

Le SIM devono detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari al capitale minimo richiesto per l'esercizio dei servizi di investimento autorizzati (¹).

¹ Tale previsione si applica anche alle SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti, a quelle che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti e a quelle che prestano esclusivamente servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

CAPITOLO 9 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità connessi all'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una SIM è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa, infatti, pone un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratco, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo.

Sono previsti limiti prudenziali all'ammontare delle esposizioni assunte nei confronti di una controparte per limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di inadempimento. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la SIM sia ai rischi propri dello "schema" sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento.

Le SIM devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni economiche tra i clienti. A tal fine, acquisiscono gli opportuni documenti e informazioni e predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del proprio patrimonio di vigilanza. La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. È quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- “*cliente*”, il singolo soggetto ovvero il “gruppo di clienti connessi” nei cui confronti vengono assunti rischi;
- “*esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza*”, la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:
 - dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi del capitolo 2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
 - dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8;

- *"esposizione"*, la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- *"grandi rischi"*, le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- *"gruppo di clienti connessi"*, due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
 - a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica");
 ovvero:
 - b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Capitolo 7 ⁽¹⁾;

- *"posizione di rischio"*, l'esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice, delle eventuali garanzie acquisite e della durata dell'operazione.

La posizione di rischio è determinata tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio in conformità del Capitolo 7, nonché dei filtri prudenziali.

- *"schema di investimento"*: gli OICR, le società per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la SIM e gli investimenti sottostanti.

3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività di rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

- le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate secondo quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8);
- le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalità indicate nel capitolo 2. A tal fine:
 - a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dal capitolo 2, sezione I, par. 5;
 - b) le posizioni nette sono valorizzate al *fair value*;

⁽¹⁾ L'esenzione vale anche nel caso di società controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai rapporti tra una società controllata dall'amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la società controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione.

- le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate nei capitoli 3 e 8;
- le rimanenti posizioni sono computate al valore di bilancio.

Si applicano i criteri per la quantificazione delle posizioni di rischio di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione III della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti e l'Allegato A del medesimo Capitolo.

4. Limiti di concentrazione del rischio

Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca o di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o di un'impresa di investimento la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'ammontare non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi diversi da banche o da un'impresa di investimento non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) che la SIM valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione dell'esposizione sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e in ogni caso non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorità di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni del portafoglio immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui sopra, calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12).

5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva

I limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

Per ciascun superamento di cui sopra è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'allegato G.

6. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento

Ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione per le esposizioni nei confronti di soggetti connessi, si applicano i criteri di connessione giuridica ed economica e quelli relativi alle esposizioni verso schemi di investimento, di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

7. Attività esenti

Sono esenti dai limiti di concentrazione le esposizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni.

Sono altresì esenti le esposizioni nei confronti di società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF e di società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione).

ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al portafoglio immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti o gruppi di clienti connessi per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte, per le posizioni, individuate nell'ordine indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del superamento.

Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

- i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella pertinente colonna della tavola 1 "Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato in precedenza. Si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 euro, di cui 25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale:
 - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale);
 - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
 - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";
- ii. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12;
- iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle suddette moltiplicazioni.

Le operazioni di trasferimento e successiva riassunzione della medesima posizione di rischio da parte della SIM nell'arco temporale di 10 giorni non comportano l'obbligo di una copertura patrimoniale aggiuntiva qualora siano coerenti con le politiche di investimento e l'operatività della SIM.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

Tavola 1 – Rischio di concentrazione

CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)= (a) x (b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (d)= (c) x (d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)								
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e il 80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra il 100% e il 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)								
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A+B+...)								